

Allegato A)

RELAZIONE
art. 34 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012
sui servizi pubblici locali
svolti a mezzo della società Jesolo Patrimonio srl

SOMMARIO

CAPITOLO I

Premessa

Par. 1. Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

Par. 2. L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare Jesolo Patrimonio srl

Par. 3. La normativa attuale sui servizi pubblici locali

CAPITOLO II

Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Par. 1. Conformità al modello in house providing

PAR. 2. La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare Jesolo Patrimonio srl

CAPITOLO III

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

Par. 1. Premessa

Par. 2. Gli obblighi di servizio pubblico in generale

Par. 3. Gli obblighi di servizio pubblico per il servizio cimiteriale e illuminazione pubblica/semafori

CAPITOLO IV

Allegato 1 Appendice integrativa di Jesolo Patrimonio srl

CAPITOLO I

Premessa

Par. 1. Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è contenuta nelle seguenti norme: art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: <<20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.* // 21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*>>

Par. 2. L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare Jesolo Patrimonio srl

Con delibera consiliare n. 47 del 30/03/2006 e successivo atto pubblico a rogito notaio Benedetta Bordieri coadiutore temporaneo di Carlo Bordieri rep. n. 83055 del 30/06/2006, il comune di Jesolo modificava lo statuto della società Dune srl, interamente partecipata dal Comune medesimo, e modificava anche la denominazione della società medesima in Jesolo Patrimonio srl.

Il comune di Jesolo, ai sensi dell' art. 113 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 conferiva alla società Jesolo Patrimonio srl diversi servizi, mediante vari contratti di concessione di servizio redatti in forma di scrittura privata e registrati all' ufficio registro di San Donà di Piave, e precisamente:

- conferimento proprietà della rete, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici presenti nel territorio: delibera consiliare n. 159 del 20/12/2006;
- affidamento servizio gestione illuminazione pubblica e impianti semaforici presenti nel territorio comunale: delibera consiliare n. 160 del 20/12/2006, delibera giunta n. 31 del 23/01/2007, scrittura privata del 09/03/2007 con scadenza 30/04/2022;
- servizio di gestione infrastrutture di interesse turistico sull'arenile: manutenzione copertura lignea dei pennelli a mare; manutenzione e pulizia bagni sulle aree libere dell'arenile; espurgo fosse settiche e canalizzazione di fognatura: delibera consiliare n. 25 del 28/02/2007, scrittura privata del 22/05/2007, con scadenza 30/04/2017.
- conferimento aree adibite a discarica comunale: delibera consiliare n. 26 del 28/02/2007;
- concessione della costruzione e gestione dei loculi cimiteriali; affidamento dei servizi di gestione del cimitero comunale, manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi cimiteriali quali tumulazioni e estumulazioni salme, custodia, luci votive, pulizia: delibera consiliare n. 7 del 28/02/2007, scrittura privata del 28/06/2007, scadenza 31/12/2036;
- concessione del servizio di gestione e manutenzione del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile del Comune(e quello di terzi in uso

all'ente); servizio realizzazione e assistenza alle manifestazioni organizzate e patrocinate dal Comune (compreso il servizio elettorale), manutenzione del parco veicoli comunale; gestione manutenzione e realizzazione del verde pubblico: delibera consiliare n. 168 del 21/12/2007, delibera giunta n. 119 del 29/04/2008, scrittura privata del 08/05/2008, scadenza contratto 30/04/2038;

- conferimento immobili (magazzino, centro operativo, terreno deposito mezzi e serre): delibera consiliare n. 168 del 21/12/2007 atto pubblico a rogito notaio Carlo Bordieri rep. n. 86581 del 3/10/2008.

Tutte le attività affidate sono in conformità allo statuto di Jesolo Patrimonio srl; la società svolge inoltre le sue attività per conto del comune di Jesolo.

Par. 3. La normativa attuale sui servizi pubblici locali

Numerosi sono stati gli interventi del legislatore e le pronunce delle autorità adite in materia di servizi pubblici locali che, nel corso degli ultimi anni, hanno reso non facile la ricostruzione e interpretazione della disciplina normativa ad essi riferibile.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con d.P.R. 7 settembre 2011 nr. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148, i cui commi 1, 2 e 3 in sintesi prevedevano la necessità da parte di ciascun Ente:

1. di verificare preliminarmente la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
2. di procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva limitatamente alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (comma 1 art. 4 cit.),
3. di adottare una delibera quadro mediante la quale illustrare le ragioni dell'eventuale decisione di sottrarre alcuni servizi al libero mercato, illustrandone altresì i benefici per la comunità locale; la delibera avrebbe dovuto essere sottoposta al parere preventivo ed obbligatorio dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (commi 2 e 3 art. 4 cit.).

La norma, come sopra illustrata, è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis citato, abrogato mediante referendum popolare. Si legge tra le motivazioni della decisione che, una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4, era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società *in house*, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare.

In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 commi da 20 a 27 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione *in house* dei servizi pubblici locali. L'art. 34, comma 20, stabilisce che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Prevede poi il comma 21 dell'articolo citato che *“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di*

servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

Per quanto riguarda i servizi affidati a Jesolo Patrimonio Srl, sono da considerarsi servizi pubblici locali: i servizi cimiteriali e il servizio di illuminazione pubblica.

Il servizio di illuminazione pubblica, secondo un recente filone interpretativo, è un servizio pubblico comunale, in quanto dell'erogazione dello stesso beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività senza alcuna intermediazione del Comune nello svolgimento del processo produttivo (TAR Lombardia, sez I, 27 dicembre 2007, n. 1373; TAR Lombardia, sez. II, 15 gennaio 2013, n. 30). Tale orientamento è divenuto maggioritario, tanto che la giurisprudenza amministrativa tende a dare prevalenza all'individuazione del soggetto beneficiario (la comunità locale) rispetto alle modalità di remunerazione del servizio, qualificando in tal modo l'attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale.

L'autorità di vigilanza sui contratti pubblici conferma tale orientamento, in quanto ritiene che il servizio in parola è per sua stessa natura rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Attese tali caratteristiche il servizio di illuminazione pubblica ha quindi natura di servizio pubblico locale (AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009; parere n. 5 del 20 giugno 2012 e n. 110 del 19 dicembre 2012.)

L'autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto riguarda i servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione di salme nonché la custodia, la manutenzione delle aree e l'attività concessoria di sepoltura), con segnalazione AS392 del 17 maggio 2007 ha osservato che la gestione delle aree cimiteriali concerne interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali. Sempre l'Autorità citata, con segnalazione AS883 del 12 ottobre 2011, ha individuato quale servizio pubblico locale a rilevanza economica la gestione dei servizi cimiteriali.

Anche il servizio di illuminazione votiva è stato considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica (Consiglio Stato, sez. VI, 7 aprile 2006, n.1893 e Tribunale amministrativo regionale Lombardia Milano, sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4), in quanto assume la configurazione di concessione di pubblico servizio, dato che la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

CAPITOLO II

Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Par. 1. Conformità al modello in house providing

La società *in house providing* è un istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia sancì l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui potesse configurarsi una forma di delegazione inter organica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi.

L'ordinamento italiano si è adeguato, sia pure con un percorso normativo e giurisprudenziale travagliato, ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia; pertanto, anche ai sensi dell'attuale normativa italiana in materia di

gestione di servizi pubblici locali, più sopra illustrata, è legittimo l'affidamento di un servizio *in house providing*.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte:

1. il capitale sociale della società *in house* deve essere interamente pubblico;
2. l'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
3. la società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano.

Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

La società Jesolo Patrimonio srl opera in conformità al modello *in house providing*, in quanto rispetta tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne il requisito del capitale interamente pubblico si osserva quanto segue: la società è a capitale interamente pubblico, partecipata esclusivamente dal comune di Jesolo.

Per quanto concerne il requisito del controllo analogo si osserva che il comune di Jesolo ha da tempo deliberato gli strumenti del controllo analogo sulla società le cui regole sono enunciate nel "Regolamento sul governo del gruppo pubblico locale: modalità i nomina dei rappresentanti, indirizzo, coordinamento e controllo strategico delle aziende partecipate del comune di Jesolo", approvato con delibera consiliare n. 167/2007. In esecuzione a tale regolamento la giunta comunale delibera annualmente i propri indirizzi alla società Jesolo Patrimonio srl, sulla base dei suggerimenti del gruppo intersettoriale per la gestione delle partecipazioni societarie; tale organismo, interno all'Ente, svolge le attività di controllo sulla società e sulla gestione dei servizi ed è composto dal segretario generale che lo presiede e da professionalità appartenenti ad uffici di ragioneria, controllo di gestione e uffici affidatari dei relativi servizi. Per quanto esposto è pertanto evidente che, nel caso di Jesolo Patrimonio srl, sussiste anche il requisito del controllo analogo.

Per quanto concerne il requisito dell'attività prevalente si osserva anzitutto che la Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che "*Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente.*"

Dalla tabella qui di seguito riportata si ricava che Jesolo Patrimonio srl svolge la parte prevalente della sua attività a favore del comune di Jesolo:

	2010		2011		2012		
FATTURATO COMUNE	4.640.802,39	83,43	4.798.533,24	87,70	4.813.294,11	88,19	

TOTALE FATTURATO	5.562.589,86		5.471.546,94		5.457.887,84		
------------------	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

In ragione di tutto quanto sopra esposto, risulta pertanto confermata la conformità al diritto comunitario e nazionale delle gestioni espletate a mezzo Jesolo Patrimonio srl. Il Comune dovrà pertanto procedere solo ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

PAR. 2. La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare Jesolo Patrimonio srl

La giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19/02/1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29/10/1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30/06/2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12/05/2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3/02/2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30/08/2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11/07/2009, n. 774).

Pertanto, per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a Jesolo Patrimonio srl, occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale.

A tal riguardo, si ricorda:

- che la durata del contratto di servizio non indica la durata dell'affidamento, ma individua il periodo di regolazione, per un determinato periodo di tempo, del rapporto di affidamento a mezzo dello specifico contratto di servizio;
- che per stabilire la durata degli affidamenti di servizi pubblici attribuiti a Jesolo Patrimonio s.r.l. occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale;
- che l'art. 143, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che *"la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni"*;
- che l'art. 2, comma 35 della l. n. 481/1995 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione *"non può essere superiore ad anni quaranta"*;
- che l'art. 4 dello statuto di Jesolo Patrimonio s.r.l. prevede che la durata della società è fissata fino al 31/12/2080 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci;
- che i contratti di gestione dei servizi pubblici rispettano la durata massima prevista dalle norme e in particolare: il contratto di affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e impianti semaforici ha scadenza 30/04/2022; il contratto di affidamento dei servizi di gestione del cimitero comunale, manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi cimiteriali quali tumulazioni e estumulazioni salme, custodia, luci votive, pulizia ha scadenza 31/12/2036.

CAPITOLO III

Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

Par. 1. Premessa

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a*

prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale":

1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza;

2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito;

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "*servizio pubblico*" *tout court* l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "*servizio universale*" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Par. 2. Gli obblighi di servizio pubblico in generale

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale

(previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Per quanto riguarda i servizi in questione, non sono previste compensazioni economiche in quanto:

- il servizio di illuminazione pubblica e impianti semaforici non prevede applicazione di tariffe, e le prestazioni sono remunerate interamente mediante un canone annuale il cui importo è determinato dal contratto di servizio e aggiornato annualmente in base agli indici istat;
- i servizi cimiteriali prevedono l'applicazione di tariffe all'utente, ma senza alcuna compensazione da parte del Comune.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, riconosciuti a livello costituzionale, non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Par. 3. Gli obblighi di servizio pubblico per il servizio cimiteriale e illuminazione pubblica/semafori

Gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di accesso ai consumatori.

Il Comune, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ritiene di imporre, sul proprio territorio, i seguenti

obblighi specifici di pubblico servizio. Il concessionario dovrà pertanto obbligarsi ad effettuare i servizi pubblici in oggetto sulla base del contratto e nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio deve essere ispirato al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizio, e l'accesso al servizio, devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nello svolgimento del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione o opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione del servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni.

d) Partecipazione

Il cittadino ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. Il diritto di accesso sarà esercitato nei limiti e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di accesso agli atti e di tutela del trattamento dei dati personali.

Il cittadino potrà presentare reclami, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, che dovranno essere riscontrate dal concessionario.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico in oggetto dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Rapporti con l'ente locale

Il rappresentante legale del concessionario (o suo delegato), ove richiesti dal Sindaco, intervengono in consiglio comunale, almeno una volta l'anno, per riferire sullo svolgimento del servizio.

CAPITOLO IV

Allegato 1 Appendice integrativa di Jesolo Patrimonio srl

Alla presente relazione si allega quale parte integrante e sostanziale il una relazione finalizzata ad illustrare, in modo schematico, le modalità di gestione dei servizi e i risultati ottenuti.
